



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli ACI VIAGGI emessi e rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI	pag. 1
ART. 2 – ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO IN ITALIA E ALL' ESTERO	pag. 2
ART. 2.1 – Regole generali	pag. 2
ART. 2.2 – Informazioni sanitarie	pag. 3
ART. 2.3 – Consigli medici	pag. 3
ART. 2.4 – Trasporto in ambulanza	pag. 3
ART. 2.5 – Informazioni cliniche sul paziente	pag. 3
ART. 2.6 – Recapito medicinali urgenti all'estero	pag. 3
ART. 2.7 – Rientro sanitario	pag. 4
ART. 2.8 – Trasferimento per incidente da decompressione	pag. 4
ART. 2.9 – Rientro del convalescente	pag. 4
ART. 2.10 – Rientro di un compagno di viaggio	pag. 4
ART. 2.11 – Familiare accanto	pag. 4
ART. 2.12 – Rientro anticipato	pag. 5
ART. 2.13 – Rientro della salma	pag. 5
ART. 2.14 – Anticipo di somme di denaro	pag. 5
ART. 2.15 – Interprete a disposizione	pag. 5
ART. 2.16 – Trasmissione messaggi urgenti	pag. 6
ART. 3 – RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO	pag. 6
ART. 4 – ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO	pag. 6
ART. 5 – ASSICURAZIONE BAGAGLIO	pag. 7
AVVERTENZE	pag. 8
INFORMATIVA ISVAP	pag. 8
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	pag. 8

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI

La presente formula "Modulo ACI Viaggi" può essere acquistata esclusivamente dai soci ACI, ad **integrazione** di una qualsiasi tessera ACI intestata a persona fisica, di cui siano già titolari.

La sua validità decorre dal giorno successivo a quello di emissione del "Modulo" e termina con la scadenza della tessera ACI di riferimento.

Fa eccezione l' "Assicurazione per annullamento del viaggio" (art. 4), la cui validità decorre dal 31° giorno dalla data di emissione del presente "Modulo", fatti salvi i casi di rinnovo associativo.

Il modulo "ACI Viaggi" dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, per eventi accaduti in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e nel mondo.

A seguito dell'acquisto del "Modulo ACI Viaggi", il socio riceve un documento (Modulo richiesta tessera ACI) che ne attesta l'avvenuta acquisizione con dicitura indicata nell'apposito spazio "Servizi aggiuntivi".

Le eventuali modifiche delle prestazioni previste dalla presente formula "Modulo ACI Viaggi", approvate dall'ACI in corso di validità delle associazioni, verranno comunicate tramite il sito aci.it e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i soci.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), **il socio è tenuto altresì ad osservare i doveri sociali**



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Viaggi emessi e rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013

secondo le condizioni del presente regolamento ed a usufruire dei servizi e delle prestazioni secondo i principi di correttezza e buona fede. L'utilizzo improprio dell'associazione può dar luogo anche alla decadenza della qualità di socio per radiazione.

ARTICOLO 2 > ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO IN ITALIA E ALL'ESTERO

Al socio titolare di "Modulo ACI Viaggi" e familiari in viaggio con il socio, in Italia o all'estero, sono assicurate le seguenti prestazioni medico-sanitarie, nei termini e alle condizioni riportate nei rispettivi articoli:

- informazioni sanitarie (art. 2.2)
- consigli medici (art. 2.3)
- trasporto in ambulanza (art. 2.4)
- informazioni cliniche sul paziente (art. 2.5)
- recapito medicinali urgenti all'estero (art. 2.6)
- rientro sanitario (art. 2.7)
- trasferimento per incidente da decompressione (art. 2.8)
- rientro del convalescente (art. 2.9)
- rientro di un compagno di viaggio (art. 2.10)
- familiare accanto (art. 2.11)
- rientro anticipato (art. 2.12)
- rientro della salma (art. 2.13)
- anticipo somme di denaro (art. 2.14)
- anticipo cauzione penale all'estero (art. 2.15)
- interprete a disposizione (art. 2.16)
- trasmissione messaggi urgenti (art. 2.17)

Per famiglia, nucleo familiare o familiari del socio si intendono il coniuge o il convivente di fatto (risultante dallo Stato di famiglia), nonché genitori e figli a carico, purché conviventi.

Per viaggio si intende qualsiasi spostamento del socio, al di fuori della provincia di residenza o di domicilio dichiarata all'atto dell'associazione, in Italia e all'estero, ovvero nei Paesi indicati nelle "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 2.1 > Regole generali

Le prestazioni di assistenza medico-sanitarie possono essere ottenute - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - contattando la Centrale Operativa di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" (di seguito per brevità definita "Centrale Operativa") raggiungibile:

- in Italia tramite il **Numero Verde 803.116**;
- dall'estero
 - tramite il **Numero +39.02.66.165.116** (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del socio)
 - tramite al **Numero telefax +39.02.66.100.333**.

Il socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

1. cognome e nome dell'intestatario del "Modulo ACI Viaggi";
2. numero e scadenza della tessera ACI;
3. indirizzo e recapito telefonico.

In caso di assistenza ad un familiare del socio, dovrà essere specificato il nome e il rapporto di parentela del familiare da assistere.

Gli interventi di assistenza devono essere richiesti alla Centrale Operativa e da questa direttamente disposti ovvero espressamente autorizzati.

Qualora il socio non usufruisca o usufruisca parzialmente per propria scelta o negligenza delle prestazioni di assistenza medico-sanitarie, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni medico-sanitarie, cade in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione.

Le prestazioni "Assicurazione rimborso spese mediche in viaggio" (art. 3), "Assicurazione per annullamento del viaggio" (art. 4) e "Assicurazione bagaglio" (art. 5) possono essere ottenute inviando la documentazione prevista al seguente indirizzo:



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Viaggi emessi e rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013

Per maggiori dettagli consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”** e le esclusioni.

ARTICOLO 2.2 > Informazioni sanitarie

Il socio che abbia bisogno, per sé o per i propri familiari, di ricevere informazioni relative a profilassi, vaccinazioni, malattie endemiche, istituti di cura, medici specialisti, cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del paese di destinazione del viaggio, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni desiderate.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 2.3 > Consigli medici

Il socio che, in relazione ad una alle prestazioni di assistenza medico-sanitaria indicate nel presente regolamento abbia bisogno, per sé o per i propri familiari, di parlare con un medico, può contattare la Centrale Operativa per avere un consiglio su:

- una terapia in corso;
- una terapia preventiva;
- una malattia che comporti una delle assistenze medico-sanitarie indicate negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2.4 > Trasporto in ambulanza

Il socio che, a seguito di **infortunio o di malattia improvvisa avvenuti in viaggio In Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, necessiti di essere trasferito presso il più vicino istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa che provvederà all'invio di un'autoambulanza.

ACI sostiene il costo del trasporto di andata e ritorno dell'ambulanza fino ad una percorrenza massima del tragitto di 150 km per evento.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 2.5 > Informazioni cliniche sul paziente

Qualora il socio sia **ricoverato in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, la Centrale Operativa, su richiesta del socio stesso o dei suoi familiari, potrà stabilire un **collegamento continuo** tra i propri medici di guardia presso la Centrale Operativa e i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 2.6 > Recapito medicinali urgenti all'estero

Il socio che, nel corso di un viaggio **all'estero**, **abbia bisogno di una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta al socio dal medico curante, introvabile sul posto**, può contattare la Centrale Operativa e richiedere la prestazione.

ACI sostiene le spese relative al reperimento e al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi è carico del **socio**, il quale provvederà, al suo rientro dal viaggio, a **rimborsare l'importo** anticipato.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.



Automobile Club d'Italia

ARTICOLO 2.7 > Rientro sanitario

Il socio che, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa, avvenuti in viaggio, in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, necessiti di un **trasferimento** in un istituto di cura prossimo alla sua residenza o domicilio meglio attrezzato per la specifica patologia, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene i costi relativi all'organizzazione e al trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo e gli onorari del personale medico e/o infermieristico, inviato sul posto, incaricato dell'accompagnamento.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 2.8 > Trasferimento per incidente da decompressione

Per il socio che, trovandosi in viaggio **in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, a seguito di **immersione subacquea con autorespiratore**, abbia manifestato la sintomatologia caratteristica della **malattia da decompressione** o dell'**embolia gassosa arteriosa**, la Centrale Operativa, opportunamente contattata, organizzerà il trasporto sanitario fino al centro iperbarico più vicino, impiegando il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente ovvero secondo le disponibilità locali, anche con l'eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico.

ACI sostiene il costo del trasporto sanitario fino alla concorrenza massima di € 5.170,00.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 2.9 > Rientro del convalescente

Il socio che, convalescente a seguito di un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio, occorsi durante un viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto presso la sua residenza o domicilio e sempre che non si sia già servito del "Rientro sanitario" (art. 3.6), può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene i costi relativi all'organizzazione e al trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo e gli onorari del personale medico e/o infermieristico, inviato sul posto, incaricato dell'accompagnamento.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 2.10 > Rientro di un compagno di viaggio

A seguito dell'autorizzazione delle prestazioni "Rientro sanitario" (art.2.7) oppure "Rientro del convalescente" (art.2.9) accordate al socio, il compagno di viaggio, purché assicurato ed iscritto al medesimo viaggio, può richiedere il rientro per sé contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene il costo relativo al rientro del compagno di viaggio con il medesimo mezzo impiegato per il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 2.11 > Familiare accanto

Il socio che, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa, avvenuti in viaggio, in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, venga **ricoverato e non possa essere dimesso entro 5 giorni** dalla data del ricovero, e che, in **assenza di un familiare sul posto**, richieda di essere raggiunto da un parente, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI terrà a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno (prima classe se di treno o classe economica se aereo) per il familiare indicato dal socio oltre alle spese di pernottamento per quest'ultimo, entro il limite di € 46,48 al giorno per un massimo di 10 giorni.

La presente prestazione viene fornita in alternativa al "Rientro di un compagno di viaggio" (art. 2.10).



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Viaggi emessi e rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 2.12 > Rientro anticipato

Il socio che, trovandosi in viaggio **in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, debba ritornare alla propria residenza o al proprio domicilio **prima della data programmata** a causa di un **ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita** o per il **decesso di un familiare** (coniuge, figli, fratelli/sorelle, genitori, suoceri, generi/nuore), può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI terrà a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno (prima classe se di treno o classe economica se aereo).

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 2.13 > Rientro della salma

In caso di **decesso** del socio durante un viaggio **in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, la Centrale Operativa potrà organizzare il **rientro della salma** fino al luogo di sepoltura in Italia, nella località di residenza o domicilio dichiarate.

ACI terrà a proprio carico le spese per il rientro della salma e, nel caso se ne renda necessario il riconoscimento, anche il costo del biglietto di andata e ritorno (prima classe se di treno o classe economica se aereo) per il familiare incaricato dell'identificazione, fino ad una concorrenza massima di € 4.132,00.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 2.14 > Anticipo di somme di denaro

Il socio che, a seguito di **eventi di particolare e comprovata gravità** sopravvenuti durante un viaggio **in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, debba sostenere **spese impreviste** e di **prima necessità** e non gli sia possibile farvi fronte direttamente, può richiedere la prestazione contattando la Centrale Operativa.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 2.15 > Interprete a disposizione

Il socio che durante un viaggio **all'estero**, sia ricoverato per infortunio o malattia improvvisa oppure che si trovi in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, e incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, può contattare la Centrale Operativa che provvederà a reperire in loco un interprete.

ACI terrà a proprio carico l'onorario dell'interprete fino a un massimo di 8 ore lavorative.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 2.16 > Trasmissione messaggi urgenti

Il socio che durante un viaggio **in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, sia ricoverato per infortunio o malattia improvvisa oppure che si trovi in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, e che sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, può contattare la Centrale Operativa che provvederà all'inoltro di tali messaggi.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Viaggi emessi e rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013

ARTICOLO 3 > RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

In caso di **infortunio o di malattia improvvisa** avvenuti nel corso di un viaggio, **in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, per i quali si rende necessario il **ricovero ospedaliero** oppure **un intervento sanitario presso un luogo attrezzato per pronto soccorso**, il socio ha diritto al rimborso delle spese sostenute sul posto per:

- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico nonché per i diritti di sala operatoria;
- il periodo di ricovero per assistenza medica, cure, medicinali ed esami;
- le spese per cure odontoiatriche conseguenti ad infortunio.

Per usufruire della prestazione il socio è tenuto a:

1. dare avviso scritto del sinistro ad ALA Assicurazioni S.p.A. appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero della tessera ACI di riferimento riportato nel documento "Modulo richiesta tessera ACI" ricevuto al momento dell'emissione del Modulo stesso;
2. far pervenire ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del sinistro stesso:
 - il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell'intervento eseguito;
 - le ricevute, in originale, delle spese sostenute;
 - la prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per i dettagli su "Massimali, limiti e franchigie", "Determinazione del danno", "Modalità di valutazione del danno", "Esclusioni" consultare le "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

ARTICOLO 4 > ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

Il socio che sia costretto ad **annullare il viaggio prenotato e acquistato presso un tour operator italiano** e, a seguito di tale rinuncia, si veda addebitata dall'operatore turistico la penale di recesso, in base alle condizioni del catalogo di viaggi pubblicato, ha diritto all'indennizzo del corrispettivo di recesso nei limiti del **massimale di € 1.100,00 a persona e per anno** e in base alle condizioni indicate nelle "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

L'indennizzo viene riconosciuto qualora il socio si trovi nell'impossibilità di partire per uno dei seguenti **motivi documentati, involontari e non prevedibili** alla data di prenotazione del viaggio:

- a) **malattia o infortunio** per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al viaggio oppure per decesso:
 - del socio stesso
 - di un familiare del socio (coniuge, convivente di fatto, figlio/a, genero/nuora, fratello/sorella, genitore, suocero/a), anche qualora costoro non siano iscritti con lo stesso contratto e non siano partecipanti al viaggio;
 - di un compagno di viaggio, purché iscritto al medesimo viaggio;
- b) **patologie della gravidanza** dell'associata purché insorte dopo la data di iscrizione al viaggio;
- c) citazione o convocazione del socio da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all'iscrizione al viaggio;
- d) **danni materiali cagionati alla casa dove risiede il socio**, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile e insostituibile la sua presenza;
- e) **impossibilità a raggiungere da parte del socio, a seguito di calamità naturali** (documentate come tali dalle competenti Autorità), il luogo di inizio del viaggio;
- f) **furto di documenti del socio necessari per l'espatrio** quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento in tempo utile per la partenza.

Per usufruire della prestazione il socio è tenuto a:

- a) comunicare per iscritto la sua rinuncia all'agenzia presso la quale ha acquistato il viaggio e/o soggiorno entro le ore 24.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la rinuncia, dandone contemporaneo avviso ad ALA Assicurazioni S.p.A., fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico e il numero della tessera ACI di riferimento riportato nel documento "Modulo richiesta tessera ACI" ricevuto al momento dell'emissione del "Modulo" stesso. L'eventuale maggior quota di penale, dovuta a seguito di ritardata comunicazione oltre i termini sopra indicati, resta a totale carico del socio;
- b) far pervenire ad ALA Assicurazioni S.p.A. nel più breve tempo possibile, la seguente documentazione:



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Viaggi emessi e rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013

- certificato medico con la data dell'incidento, dell'insorgere della malattia o della gravidanza, diagnosi e prognosi;
- in caso di ricovero, il foglio di ricovero e la cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- il programma e il relativo contratto di viaggio;
- la quietanza di pagamento del viaggio;
- l'estratto conto di prenotazione del viaggio e della penale applicata, emessi da qualsiasi operatore turistico;
- l'attestazione di validità della tessera ACI di riferimento e del Modulo Viaggi per l'anno in corso ("Modulo richiesta tessera ACI"). In caso di rinnovo, attestazione che lo stesso sia stato effettuato entro la scadenza.

La prestazione di cui al presente articolo è operante **dal 31° giorno dalla data di rilascio del "Modulo ACI Viaggi"** - fatti salvi i casi di rinnovo associativo, per i quali la validità decorre dalla data del rinnovo della tessera ACI di riferimento e del "Modulo" stesso, purché effettuato entro la scadenza di entrambi i documenti associativi - e decorre dalle ore 24 della data di iscrizione al viaggio prenotato dal socio presso un tour operator e dura fino all'inizio del viaggio stesso (per "inizio" si intende il momento in cui il socio dovrebbe essere presente sul luogo di partenza).

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il socio.

Per i dettagli su "Massimali", "Determinazione del danno" ed "Esclusioni", consultare le "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

ARTICOLO 5 > ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Il socio ha diritto all'indennizzo per i danni materiali e diretti al proprio bagaglio e a quello dei familiari, causati in viaggio da **furto, rapina, scippo, incendio, perdita o danneggiamento**, imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore, nei limiti del massimale di € 750,00 e alle condizioni previste nelle "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

Per usufruire della prestazione il socio è tenuto a:

- a) se si tratta di reato, farne denuncia immediata all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato il fatto, precisando le circostanze, gli oggetti sottratti e/o danneggiati, nonché l'importo del danno;
- b) darne avviso scritto ad ALA Assicurazioni S.p.A. appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del viaggio, indicando le circostanze che hanno dato luogo al verificarsi del sinistro e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico ed il numero della tessera ACI di riferimento riportato nel documento "Modulo richiesta tessera ACI" ricevuto al momento dell'emissione del "Modulo" stesso;
- c) far pervenire ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del sinistro stesso, quanto segue:
 - nel caso di perdita e/o danneggiamento di bagaglio consegnato al vettore aereo: copia del P.I.R. (rapporto irregolarità bagaglio) da effettuarsi immediatamente presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found" e copia della lettera di reclamo inoltrato al vettore aereo con la richiesta di risarcimento;
 - negli altri casi: originale della denuncia presentata all'autorità e da questa vidimata e copia del reclamo presentato al vettore o all'albergatore, se responsabili del danno;
 - giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento di documenti.

Per i "Massimali", "Determinazione del danno" ed "Esclusioni", consultare le "**Condizioni Generali di Assicurazione**", pubblicate sul sito aci, alla pagina "Le tessere ACI > Modulo ACI Viaggi".



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Viaggi emessi e rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013

AVVERTENZE

INFORMATIVA ISVAP

Informativa resa al socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CON ALA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO

- Informazioni sanitarie
- Consigli medici
- Trasporto in ambulanza
- Informazioni cliniche sul paziente
- Recapito medicinali urgenti all'estero
- Rientro sanitario
- Trasferimento per incidente da decompressione
- Rientro del convalescente
- Rientro di un compagno di viaggio
- Familiare accanto
- Rientro anticipato
- Trasporto della salma
- Anticipo somme di denaro
- Interprete a disposizione
- Trasmissione messaggi urgenti

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Per maggiori dettagli consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione" e le esclusioni.

Ala Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, via Porro Lambertenghi, 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e provv. ISVAP n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03.

Ala Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.

Ala Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione della prestazione rimborso spese mediche del Servizio Liquidazione Sinistri di AcI Global S.p.A, in viale Sarca, 336 – 20126 Milano, cui il socio deve inviare la documentazione di spesa.

Ala Assicurazioni S.p.A. si avvale per la gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale di ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e direzione generale in viale delle Nazioni n. 9, 37135 - Verona, alla quale il socio può rivolgersi direttamente.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da Ala Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa al socio ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti direttamente presso i soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi, allo sviluppo delle connesse attività promozionali nonché a fini di analisi/indagini di mercato di tipo statistico.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- L'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
- L'Automobile Club territoriale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo locale.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Viaggi emessi e rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A. con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza;
- ALA Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Porro Lambertenghi n. 7 – 20159 Milano, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica e medico-sanitaria di sua competenza. In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato può rivolgersi al Servizio Legale di ALA Assicurazioni S.p.A. Via Porro Lambertenghi, 7, cap. 20159 Milano; e-mail: privacy@ala-assicurazioni.it.

I dati associativi potranno essere trattati anche da SARA Assicurazioni (società del gruppo ACI) al solo fine di predisporre le offerte esclusive per i soci in ambito assicurativo.

Il socio gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: infosoci@aci.it.

